

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,10

Il Presidente

[Signature]

Il segretario verbalizzante

[Signature]



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano

Atto Registrato il **13 FEB 2026** al n. **97**

serie **3** Visto Vers. per € **200,00**

ESBTE Bollo

[Signature]

STATUTO

"LE COCCIARE ASSOCIAZIONE CULTURALE APS"

Art.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata "LE COCCIARE ASSOCIAZIONE CULTURALE APS" di seguito indicata come Associazione.

1.2 A decorrere dall'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione b) – associazioni di promozione sociale – e in costanza di essa, la denominazione sociale muterà automaticamente in "LE COCCIARE- ASSOCIAZIONE CULTURALE APS", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "LE COCCIARE APS".

1.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività istituzionali nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

1.4 L'Associazione dispone le norme del proprio ordinamento interno secondo principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.5 L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità.

Art. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Terre Roveresche (PU) Via Garibaldi n. 45.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale.

3.2 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue scopi partecipativi, solidaristici, di impegno civico, di volontariato, pluralismo ed inclusione sociale.

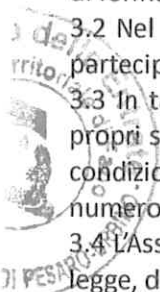
3.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti pro-attivi anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione delle finalità proprie.

3.4 L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti della rete associativa.

Art. 4 – ATTIVITÀ

4.1 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Roberto"
- Middle: "Lorelli-Sergio", "Zhang"
- Bottom: "Dario Romo Horro", "G. Ludolph", "Kemp", "Cecilia Ormadi", "E. C."

attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017, valorizzazione e promozione dell'arte della ceramica d'uso tradizionale di Fratte Rosa;

b. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art. 5 comma 1 lettera w del d.lgs. 117/2017;

c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

4.2 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

4.3 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie.

4.4 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, se del caso mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando a tal fine risorse proprie e/o di terzi, dipendenti e volontari.

4.5 L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative in materia vigenti, potrà svolgere nei confronti degli associati, in forma strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse sociale, attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale. Tale attività concorrerà alla determinazione complessiva delle attività dell'Associazione, secondo la classificazione richiamata nei precedenti commi, conformemente a quanto in materia stabilito dalle norme vigenti.

Art. 5 – VOLONTARIATO

5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi, diversi dalle categorie di cui al comma precedente, che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Salvo quanto sopra, il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione.

5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. È facoltà dell'Associazione iscrivere nel registro anche i volontari occasionali.

5.6 Il volontario ha diritto a che l'Associazione attivi in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Art. 6 - SOCI

6.1 Assumono la qualifica di associati le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica che condividono gli ideali, i valori di missione sociale e le finalità dell'Associazione e accettino le disposizioni recate nel presente Statuto, nei regolamenti attuativi dello stesso e nei regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di essere eletti, se maggiorenni, quali delegati a rappresentare l'Associazione, e/o alle cariche sociali, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione individuati nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentarne i locali e le strutture;

7.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno.
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento della quota o contributo associativo annuale entro i termini che l'Associazione determina in materia di tesseramento.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. L'Associazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la partecipazione degli associati alla vita associativa, ed è espressamente consentito l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio.

8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da esso stabilito, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno attivo all'azione volontaria, unitamente all'impegno del socio ad osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali, il presente statuto, l'eventuale Regolamento interno.

8.3. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organo esecutivo a decidere sull'ammissione, nonché sul rigetto motivato della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque consolidata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata assunta dal delegato. Il rigetto dell'istanza è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni

Roberto

Samuel Sergio

Shang

Shes Rama Herrera

Shahab. Huss

Shahab

Shahab. Huss

decorrenti dall'adozione della delibera del Consiglio Direttivo o, in mancanza di questa, dall'undicesimo giorno successivo alla decisione di rigetto assunta dal delegato.

8.4 Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto dall'aspirante socio all'Assemblea che decide in via definitiva alla prima riunione utile. La decisione è comunicata per iscritto all'interessato. In caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Assemblea, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

8.5 Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.6 Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità di agire, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E MISURE DISCIPLINARI

9.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a. perdita della capacità di agire a seguito di sentenza che accerta l'infermità di mente o per interdizione legale;
- b. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c. recesso;
- d. espulsione;
- e. morte.

9.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. La decadenza è accertata tempestivamente dal Consiglio Direttivo, che provvede a svolgere le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli Organi dell'Associazione del componente decaduto. Salvo il caso di decesso, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.

9.3 Dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio, la misura disciplinare dell'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione è, di norma, preceduto da richiamo scritto, salvo che la gravità dell'infrazione, valutata anche alla luce di episodi di recidiva, non richieda l'emanazione immediata del provvedimento.

9.4 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.5 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

9.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

10.2 Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della modalità in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

10.3 Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Sergio Rocco
Lonelli Sergio
Thamaf
Roma Horra
Salvo
Silvia Lepi
Fans
em
em
Quelli Oruole

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti i soci. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi del precedente articolo 10.2.

11.3 L'Assemblea, riunita in sede ordinaria, è competente a deliberare su:

- a. l'elezione, ogni quattro anni, dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro revoca;
- b. la nomina, ogni quattro anni, dei componenti dell'Organo di controllo e la loro revoca;
- c. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- e. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- f. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- g. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, se redatto e dei regolamenti interni attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h. la comminazione delle sanzioni disciplinari, ivi inclusa l'espulsione del socio;
- i. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'ipotesi di presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo, nei termini individuati nell'art. 12.13 dello statuto, l'Assemblea dei soci è convocata in sede ordinaria con all'ordine del giorno:

- presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
- eventuale elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.4 Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare al Consiglio Direttivo la stesura del Regolamento assembleare.

11.5 L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria:

- a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- b. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

11.6 L'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere, delle assemblee legittimamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo).

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di 1/3 (un terzo) degli associati.

11.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel RUNTS.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

Landell: Sergio! K. Chen

Shao Ramon Herrera Zhang
Giulio Lepore Fey
En- Carolli Ornel

11.8 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione.

11.9 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in Assemblea, l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento della medesima, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 La Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.

12.4 Il Consiglio Direttivo è composto con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea.

Agli amministratori si applicano requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti secondo lo Statuto e i Regolamenti di cui al successivo art. 18.

12.5 Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

12.6 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

12.7 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'Associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale, nonché il bilancio sociale;
- c) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- d) predisporre i regolamenti interni attuativi dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Organo assembleare;
- e) decidere la variazione della sede legale entro lo stesso Comune, se l'Assemblea non abbia deliberato tale attribuzione come propria;
- f) convocare l'Assemblea;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni di legge o dal presente Statuto.

12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto e le relative delibere sono validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.9 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo volontario e gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4.

12.10 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.11 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo.

12.12 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rinviare l'adempimento, motivando la decisione, alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 (venti) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures:
Top right: *Roberto*
Middle right: *Troell-Sergio*
Far right: *Thano*
Bottom right: *Dolores Rama Herrera*
Bottom right: *Juliana*
Bottom right: *Steno*
Bottom right: *Carla Orsola*

12.13 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il RUNTS, rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3 La carica di Presidente è incompatibile:

- a) nell'ambito istituzionale:
 - con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona;
 - con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

I Presidenti dei Consigli comunali non sono considerati incarichi di responsabilità di Governo ai fini della presente incompatibilità.

- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

13.4 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c. sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- d. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;
- e. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.6 Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.7 Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.8 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, è dalla medesima delegato allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti alla struttura;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
Zadell Sergio
Dolores Roma Herson
Silvia
Cavallotti Guido
Thomaz
Staur

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, se istituito.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lett. b) alla lett. d): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica all'interessato le modalità operative di accesso, entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. Le disposizioni di dettaglio procedurale sono demandate a disciplina regolamentare. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese dei libri sociali.

Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 11/2017.

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione a un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro. Per la durata dell'incarico del revisore legale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 39/2010.

Art. 17 – SCIoglimento

17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di 1/3 (un terzo) degli associati.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni attuativi dello stesso si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni:

1. del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i;
2. del libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Ca - E -
Delello Brude
Dolores Ramon Herrera
Tanell - Sergio
Zhanaf
Suleyman
Fur
Chereva